



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1043 del 28/12/2021

Oggetto: GIUDIZIO CORTE DEI CONTI 20102 – I SEZIONE CENTRALE D'APPELLO
SENTENZA DI CONDANNA 206/18 NEI CONFRONTI DI C.A. E ALTRI –
APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE TRA LA DOTT.SSA
R.M.L. E LE AZIENDE DANNEGGIATE

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Sogni Cristiana

Il Responsabile del procedimento: Bottiroli Dario

Il Dirigente: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

PREMESSO

- che negli anni 2010/2012 l'ASL VCO ha inserito alcuni minori nella Comunità Terapeutica per Minori "Villa Adelaide" di Cavaglià (BI), Struttura facente capo alla Società Cooperativa Sociale Gruppo "Sant'Ignazio";

- che il giudizio contabile 20102, istruito nell'ambito della citata indagine, concluso con Sentenza n. 50/2017 emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti di Torino, con la quale C.A., legale rappresentante della cessata S.C.S. Sant'Ignazio, è stato condannato a risarcire a titolo di dolo alcune delle Amministrazioni danneggiate;

- che il successivo ricorso n. 52813 (appello), conclusosi con Sentenza della Corte dei Conti Sezione I Centrale Giurisdizionale d'Appello n. 206 del 21.05.2018, con cui C.A., in via principale a titolo di dolo, e L.R.M., V.P.C., B.F. e F.G., in via sussidiaria a titolo di colpa grave, sono stati condannati al risarcimento del danno in favore delle seguenti Amministrazioni danneggiate:

ASL Novara, ASL Pavia Vigevano, ASL Biella, ex ASL TO1 e ex ASL TO2 ora ASL Città di Torino, ASL TO4, ASL TO5, ASL Vercelli, ASL Verbano-Cusio-Ossola, Regione Valle d'Aosta, Comune di Oldenico, ASL Milano, Comune Milano,

per una somma pari a complessivi € 1.246.131,03 (di cui € 87.817,96 in favore della ASL VCO), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio di appello;

- che l'ulteriore ricorso n. 54233, conclusosi con Sentenza n. 197/2019 della Corte dei Conti - Sezione I Centrale Giurisdizionale d'Appello, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, proposto dai soggetti condannati in via sussidiaria, per la riforma della sentenza di appello n. 206/2018, con condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di giudizio;

- che con nota della SOC Affari Generali Legali e Istituzionali prot. n. 40310/20 del 13.07.2020, si chiedeva al Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte un



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

incontro, finalizzato a definire una modalità univoca e sinergica tra le diverse Amministrazioni creditrici, per il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero;

- che in esito all'incontro tenuto in videoconferenza il 23.07.2020 dal Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti con tutte le Amministrazioni danneggiate, nel corso del quale il Procuratore ha dichiarato non accoglibile il piano di rateizzazione proposto dai debitori in via sussidiaria, per l'eccessiva durata e per la carenza di garanzie prestate dai medesimi, dando indicazione alle Amministrazioni titolari dei crediti di procedere direttamente con le esecuzioni immobiliari nei confronti dei debitori;

CONSIDERATO - che, in base alle indicazioni della Procura Regionale della Corte dei Conti, si è reso necessario per le Amministrazioni danneggiate dar corso alle procedure esecutive di competenza, nelle forme previste dalla vigente normativa;

DATO ATTO - che l'ASL VCO con atto n.724 del 09.10.20, unitamente alla maggior parte delle Amministrazioni danneggiate, anche in conformità all'art. 214 c. 1bis del Codice di Giustizia Contabile, ha affidato l'incarico di attivazione delle procedure esecutive nei confronti del debitore in via principale e dei debitori in via sussidiaria all'Avv. Luca Angeleri dello Studio Legale Angeleri & Bossi di Torino, previa selezione effettuata dall'ASL Città di Torino, in qualità di capofila e in accordo con l'ASL VCO e le altre Amministrazioni;

che l'ASL VCO con atto n.541 del 29.06.21 ha affidato all'Avv. Luca Angeleri l'incarico di costituzione in giudizio presso il Tribunale di Biella avverso atto di reclamo Ordinanza Tribunale di Biella del 09.06.21 dei debitori sussidiari R.M.L. , P.C.V. e G.F;

che l'ASL VCO con atto n.629 del 28.07.21 ha affidato all'Avv. Luca Angeleri l'incarico di costituzione in giudizio presso il Tribunale di Vercelli avverso atto di reclamo Ordinanza Tribunale di Vercelli del 25.06.21 del debitore sussidiario B.F.;

PRESO ATTO - che l'Avv. Angeleri per conto delle Amministrazioni:
agiva esecutivamente per il recupero del credito nei confronti del debitore principale il quale risultava incapiente e conseguentemente agiva nei confronti dei debitori sussidiari, notificando il titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto anche alla Dott.ssa R.M.L.;

- che a fronte dell'avvio dell'azione esecutiva nei suoi confronti la Dott.ssa R.M.L. provvedeva ad interporre opposizione innanzi al Tribunale di Biella (vertenza rubricata al numero 467/2021 di R.G.);



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- che il Tribunale di Biella in data 09.06.2021 si pronunciava rigettando l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e del procedimento proposta dall'opponente;
 - che il Tribunale di Biella si pronunciava pure in data 23.07.2021, in composizione collegiale, sul reclamo presentato, confermando il rigetto dell'istanza di sospensione (vertenza rubricata al numero 734/2021 di R.G.);
 - che le visure presso le competenti Conservatorie dei Registri Immobiliari fatte eseguire dalle Amministrazioni consentivano di appurare l'esistenza del seguente patrimonio immobiliare in capo alla Dott.ssa R.M.L.:
 - proprietà della porzione di 1/6 di un immobile sito in San Giovanni Suergiu (CI) (il cui valore medio è pari a €13.337,50)
 - proprietà di un intero immobile sito in Biella, gravato da un'ipoteca giudiziale di Euro 110.000,00 (il cui valore medio è pari a €115.290,00);
 - che l'Avv. Angeleri depositava altresì innanzi al Tribunale di Biella istanza ex art. 492 bis c.p.c. al fine di appurare la consistenza patrimoniale (anche mobiliare) della Dott.ssa R.M.L. (R.G. n. 1473/2021);
 - che all'esito dell'istanza e fatta la conseguente domanda di notizie agli Enti competenti, l'INPS confermava che la Dott.ssa R.M.L. è titolare di pensione dell'importo netto mensile di Euro 2.289,39;
 - che in data 15.07.2021 veniva caricato il pignoramento presso terzi nei confronti della Dott.ssa R.M.L. e l'INPS comunicava l'esistenza dei predetti suoi debiti (R.G.E. n. 313/2021), e che in data 02.12.2021 il Giudice dell'esecuzione emetteva l'ordinanza di assegnazione di quanto pignorato (€320,40 mensili – quota ASL VCO €22,65 mensili);
- che nelle more la Dott.ssa R.M.L. proponeva alle Amministrazioni di definire in via transattiva la sua singola posizione offrendo l'importo di Euro 300.000,00 (trecentomila/00);

CONSIDERATO che la situazione patrimoniale dei vari condebitori sussidiari (e ancor più quella del debitore principale) non appare tale da garantire l'intero recupero del credito delle Amministrazioni;

che le prospettive di recupero del credito nei confronti della Dott.ssa R.M.L. pari a €335.354,66, comprensivo di rivalutazioni, interessi e



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

spese, di cui €.23.709,57 a favore dell'ASL VCO pari al 7,07% del peso percentuale di ciascuna Amministrazione rispetto al credito totale, mostra minime prospettive di successo, attesa l'oggettiva antieconomicità dell'azione esecutiva immobiliare che dovrebbe avviarsi in Sardegna per aggredire la quota di 1/6 di un'abitazione sita in San Giovanni Seorgiu, la probabile incapienza (almeno parziale) dell'immobile di Biella gravato da un peso ipotecario di rilevante valore e l'esiguo reddito da pensione percepito e che allo stato non risultano presenti altri cespiti, anche mobiliari, in capo alla debitrice;

che l'importo che verrebbe liquidato a favore dell'ASL VCO pari a €.21.205,24 avrebbe una minima differenza rispetto al credito vantato di €.23.709,57 (- €.2.504,33)

PRESO ATTO

che le Amministrazioni, vista la situazione patrimoniale e le prospettive di recupero del credito sopra esposte, hanno espresso il proprio nulla osta alla predisposizione di idonea scrittura privata di transazione con la Dott.ssa R.M.L., invitando il Legale incaricato alla predisposizione della medesima;

che la transazione con la condebitrice ha il carattere della parzialità riguardando esclusivamente la Dott.ssa R.M.L. e non gli altri condebitori (principale e sussidiari) e che l'accettazione della proposta transattiva comporterà la mancata estensione degli effetti della transazione a favore degli altri condebitori, con esplicita e chiara indicazione della natura unitaria e riferita al singolo debitore dell'accordo, senza pattuizione alcuna dello scioglimento del vincolo della solidarietà con riferimento ai citati condebitori;

che l'Avv. Luca Angeleri con nota prot.n.78534 del 13.12.21 inviava alle Amministrazioni Scrittura Privata di Transazione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

che l'intero importo verrà incassato dall'ASL Città di Torino, in qualità di capofila, che provvederà successivamente a ripartire la somma tra le Amministrazioni in funzione del peso percentuale di ciascuna rispetto al credito totale, per l'ASL VCO €.21.205,24 pari al 7,07%;

che al puntuale ricevimento del pagamento, le Amministrazioni rinunceranno ad ogni ulteriore azione e pretesa nei confronti della Dott.ssa R.M.L. per i titoli di cui alla sentenza n.206/18 della Corte dei Conti e le Parti si obbligano ad abbandonare tutti i giudizi ancora pendenti, limitatamente alla posizione della Dott.ssa R.M.L.;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

RITENUTO di provvedere all'approvazione della Scrittura Privata di Transazione al fine di definire sia le liti giudiziarie sia la posizione debitoria della Dott.ssa R.M.L.;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1°) di approvare, per tutte le motivazioni di cui in premessa, la stipula della Scrittura privata di transazione con la Dott.ssa R.M.L., che di allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
- 2°) di dare atto che la transazione con la condebitrice ha il carattere della parzialità riguardando esclusivamente la Dott.ssa R.M.L. e non gli altri condebitori (principale e sussidiari) e che l'accettazione della proposta transattiva comporterà la mancata estensione degli effetti della transazione a favore degli altri condebitori, con esplicita e chiara indicazione della natura unitaria e riferita al singolo debitore dell'accordo, senza pattuizione alcuna dello scioglimento del vincolo della solidarietà con riferimento ai citati condebitori;
- 3°) di dare atto che al puntuale ricevimento del pagamento, le Amministrazioni rinunceranno ad ogni ulteriore azione e pretesa nei confronti della Dott.ssa R.M.L. per i titoli di cui alla sentenza n.206/18 della Corte dei Conti e le Parti si obbligano ad abbandonare tutti i giudizi ancora pendenti, limitatamente alla posizione della Dott.ssa R.M.L.;
- 4°) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere alla sottoscrizione della Scrittura Privata di Transazione.

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE TRA

LENTINI Dott.ssa Rosanna Marinella nata a San Giovanni Suergiu (CA) il 29.12.1955 C.F. LNTRNN55T69G287U (di seguito “LENTINI”)

da una parte

e

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO, in persona del Direttore Generale – legale rappresentante *pro tempore* Dott. Carlo PICCO, corrente in Torino, Via San Secondo n. 29, C.F. e P.I.V.A. 11632570013,

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in persona del delegato dal Presidente della Giunta della Regione, Avv. Riccardo JANS, corrente in Aosta, P.zza Deffeyes n. 1, C.F. e P.I.V.A. 00368440079,

ASLTO5, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Angelo PESCARMONA, corrente in Chieri (TO), P.zza Silvio Pellico n. 1, C.F. e P.I.V.A. 06827170017,

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CIRIE' – CHIVASSO e IVREA (siglabile ASLTO4), in persona del Direttore Generale – legale rappresentante *pro tempore* Ing. Stefano SCARPETTA, corrente in Chivasso (TO), Via Po n. 11, C.F. e P.I.V.A. 09736160012,

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA, in persona del Direttore Generale – legale rappresentante *pro tempore* Dr. Mario SANO', corrente in Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi n. 2, C.F. e P.I.V.A. 01810260024,

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore* Dott. Angelo PENNA, corrente in Novara, Viale Roma n. 7, C.F. e P.I.V.A. n. 01522670031,

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, Dott.ssa Eva COLOMBO, corrente in Vercelli, C.so Abbiate n. 21, C.F. e P.I.V.A. 01811110020,

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA (siglabile ASLVCO), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, Dott.ssa Chiara SERPIERI, corrente in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, C.F. e P.I.V.A. 00634880033,

ATS PAVIA, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore* Dott.ssa Mara AZZI, corrente in Pavia, Via Indipendenza n. 3, C.F. e P.I.V.A. 02613260187,

ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Walter BERGAMASCHI, corrente in Milano, C.so Italia n. 52, C.F. e P.I.V.A. 0932052096

(di seguito, tutte insieme, anche “le AMMINISTRAZIONI”)

dall'altra parte

di seguito LENTINI e le AMMINISTRAZIONI indicate anche congiuntamente come le “ PARTI”

PREMESSO CHE

a) Con sentenza n. 206/2018, depositata il 21.05.2018, la Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello – condannava, *in via principale*, a titolo di dolo, CASTELLINA Andrea al risarcimento del danno di complessivi Euro 1.246.131,03 attribuito, *pro-capite*, alle Amministrazioni coinvolte come segue:

- a favore di ASL NOVARA	Euro 142.195,91;
- a favore di ATS PAVIA	Euro 100.114,28;
- a favore di ASL BIELLA	Euro 50.698,40;
- a favore di ASL CITTA’ di TORINO	Euro 319.174,89;
- a favore di ASL TO4	Euro 276.177,28;
- a favore di ASL TO5	Euro 59.873,96;
- a favore di ASL Verbano Cusio Ossola	Euro 87.817,96;
- a favore di ASL Vercelli	Euro 115.493,68;
- a favore della Regione Valle d’Aosta	Euro 75.781,67;
- a favore di ATS Milano	Euro 15.072,00;
- a favore del Comune di Milano	Euro 1.463,00;
- a favore del Comune di Oldenico	Euro 2.268,00

oltre rivalutazione monetaria dal momento consumativo del danno sino alla pubblicazione della sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; condannava, altresì, *in via sussidiaria*, a titolo di colpa grave LENTINI Rosanna Marinella, VERCELLINO Pier Carlo, BOCA Fulvio e FUSARO Guido, al risarcimento dello stesso danno, come sopra ripartito, oltre accessori e spese;

b) le AMMINISTRAZIONI agivano esecutivamente per il recupero del credito nei confronti del debitore principale il quale risultava incapiente;

c) le AMMINISTRAZIONI agivano conseguentemente nei confronti dei debitori sussidiari, notificando il titolo esecutivo unitamente all’atto di precetto anche a LENTINI;

d) a fronte dell’avvio dell’azione esecutiva nei suoi confronti LENTINI provvedeva ad interporre opposizione innanzi al Tribunale di Biella (vertenza rubricata al numero 467/2021 di R.G.);

e) il Tribunale di Biella in data 09.06.2021 si pronunciava rigettando l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza e del procedimento proposta dall’opponente;

f) il Tribunale di Biella si pronunciava pure in data 23.07.2021, in composizione collegiale, sul reclamo presentato da LENTINI, confermando il rigetto dell'istanza di sospensione (vertenza rubricata al numero 734/2021 di R.G.);

g) le visure presso le competenti Conservatorie dei Registri Immobiliari fatte eseguire dalle AMMINISTRAZIONI consentivano di appurare l'esistenza del seguente patrimonio immobiliare in capo a LENTINI:

- proprietà della porzione di 1/6 di un immobile sito in San Giovanni Suergiu (CI);

- proprietà di un intero immobile sito in Biella, gravato da un'ipoteca giudiziale di Euro 110.000,00;

h) le AMMINISTRAZIONI depositavano altresì innanzi al Tribunale di Biella istanza ex art. 492 bis c.p.c. al fine di appurare la consistenza patrimoniale (anche mobiliare) di LENTINI (R.G. n. 1473/2021);

i) all'esito dell'istanza e fatta la conseguente domanda di notizie agli Enti competenti, l'INPS confermava che LENTINI è titolare di pensione dell'importo netto mensile di Euro 2.289,39;

l) in data 15.07.2021 veniva caricato il pignoramento presso terzi nei confronti di LENTINI e l'INPS comunicava l'esistenza dei predetti suoi debiti (R.G.E. n. 313/2021);

m) in data 02.12.2021 il Giudice dell'esecuzione emetteva l'ordinanza di assegnazione di quanto pignorato;

n) nelle more LENTINI proponeva alle AMMINISTRAZIONI di definire in via transattiva la sua singola posizione offrendo l'importo di Euro 300.000,00 (trecentomila/00);

o) la situazione patrimoniale dei vari condebitori sussidiari (e ancor più quella del debitore principale) non appare tale da garantire l'intero recupero del credito delle AMMINISTRAZIONI;

p) le prospettive di recupero del credito nei confronti di LENTINI, tra quelle dei vari altri condebitori, mostra minime prospettive di successo, attesa l'oggettiva antieconomicità dell'azione esecutiva immobiliare che dovrebbe avviarsi in Sardegna per aggredire la quota di 1/6 di un'abitazione sita in San Giovanni Seorgiu, la probabile incapacienza (almeno parziale) dell'immobile di Biella gravato da un peso ipotecario di rilevante valore e l'esiguo reddito da pensione percepito;

q) allo stato non risultano presenti altri cespiti, anche mobiliari, in capo alla debitrice;

r) sono peraltro pendenti sia il giudizio di opposizione all'esecuzione di cui al precedente punto d) sia quello intentato dalla debitrice innanzi alla Corte EDU citato nel medesimo atto di opposizione i cui esiti sono, allo stato e per definizione, connotati da incertezza;

s) la transazione con la condebitrice avrebbe il carattere della parzialità, nel senso che nelle intenzioni delle AMMINISTRAZIONI riguarderebbe esclusivamente LENTINI e non gli altri condebitori (principale e sussidiari) se non per i limitati effetti indicati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 30174 resa a Sezioni Unite il 30.12.2011, il cui contenuto e i cui principi le

AMMINISTRAZIONI intendono richiamare per evidenziare che l'accettazione della proposta transattiva comporterà la mancata estensione degli effetti della transazione a favore degli altri condebitori, con esplicita e chiara indicazione della natura unitaria e riferita al singolo debitore dell'accordo, senza pattuizione alcuna dello scioglimento del vincolo della solidarietà con riferimento ai citati condebitori;

t) le parti, sulla base di tali premesse, hanno raggiunto un accordo transattivo onde definire sia le liti giudiziarie sia la posizione debitoria

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1) Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente accordo.

Art. 2) LENTINI, a titolo transattivo e per definire la propria personale posizione debitoria, si obbliga a versare alle AMMINISTRAZIONI la somma onnicomprensiva e forfettaria di euro 300.000,00 (trecentomila/00), in parte mediante versamento diretto ed in parte mediante intervento della Compagnia Assicuratrice UNIPOLSAI.

Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre giorni 20 dalla sottoscrizione del presente accordo, termine da considerarsi essenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 cod. civ.

Art. 3) L'importo di cui all'art. 2 si intende offerto e da versare a favore di ciascuna delle AMMINISTRAZIONI nelle seguenti misure:

- | | |
|--|--|
| - a favore di ASL NOVARA | Euro 34.335,78 (pari al 11,45% dell'intero credito); |
| - a favore di ATS PAVIA | Euro 24.174,41 (pari al 8,06% dell'intero credito); |
| - a favore di ASL BIELLA | Euro 12.242,05 (pari al 4,08% dell'intero credito); |
| - a favore di ASL CITTA' di TORINO | Euro 77.070,56 (pari al 25,69% dell'intero credito); |
| - a favore di ASL TO4 | Euro 66.688,01 (pari al 22,23% dell'intero credito); |
| - a favore di ASL TO5 | Euro 14.457,65 (pari al 4,82% dell'intero credito); |
| - a favore di ASL Verbano Cusio Ossola | Euro 21.205,24 (pari al 7,07% dell'intero credito); |
| - a favore di ASL Vercelli | Euro 27.888,04 (pari al 9,30% dell'intero credito); |
| - a favore della Regione Valle d'Aosta | Euro 18.298,86 (pari al 6,10% dell'intero credito); |
| - a favore di ATS Milano | Euro 3.639,41 (pari al 1,21% dell'intero credito). |

LENTINI e/o chi per essa verserà l'intero importo di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) sul conto corrente della ASL CITTA' DI TORINO a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente n. 100000046260 intestato all'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" presso Banca Intesa San Paolo, Ag. 20 Via Cimarosa 87 10154 TORINO, IBAN IT28Y0306901020100000046260, che, in qualità di capofila si assume l'impegno di ripartire tra le AMMINISTRAZIONI la somma nelle misure percentuali sopra indicate.

Art. 4) Le AMMINISTRAZIONI accettano la proposta formulata a titolo transattivo da LENTINI, con la precisazione che la transazione deve intendersi per condivisa e stipulata con carattere di parzialità solo ed esclusivamente nei confronti della stessa, non riguardando l'intero debito di cui alla sentenza della Corte dei Conti n. 206/2018 depositata il 21.05.2018 ed i restanti condebitori (principale e ulteriori sussidiari).

Le PARTI confermano quindi che la presente transazione è da intendersi pro quota e in quanto tale volta a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva solo rispetto a LENTINI, non coinvolgendo gli altri condebitori i quali a nessun titolo potranno profittarne salvo che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto verrà pagato dalla debitrice transigente, non riferendosi la presente transazione alla previsione di cui all'art. 1304, I comma, cod. civ.

Art. 5) Le AMMINISTRAZIONI, al puntuale ricevimento del pagamento della somma di cui al precedente articolo 2, null'altro avranno a pretendere nei confronti di LENTINI e rinunceranno ad ogni ulteriore azione e pretesa nei confronti della stessa per i titoli di cui alla sentenza n. 206/2018 della Corte dei Conti, come detto con liberazione definitiva ed incondizionata della medesima LENTINI dal vincolo della solidarietà con gli altri debitori e con rinuncia al pignoramento presso terzi della pensione attualmente in corso.

Art. 6) Le PARTI si obbligano ad abbandonare tutti i giudizi tra loro ancora pendenti descritti in premessa, con reciproca rinuncia agli atti ed accettazione della rinuncia, limitatamente alla posizione di LENTINI, a spese integralmente compensate.

Art. 7) I Difensori sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà professionale.

L'anno 2021 addì del mese di

per AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO

per REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

per ASLTO5

per AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CIRIE' – CHIVASSO e IVREA
(siglabile ASLTO4)

per AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA

per AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA

per AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI

per AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
(siglabile ASLVCO)

per ATS PAVIA

per ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA

LENTINI Dott.ssa Rosanna Marinella

Avv. Luca ANGELERI

Avv. Marco GRAZIOLA

Avv. Paolo BASSO
